

N. 1760/09 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE – SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

Dott.	Alessandra	BOTTAN	Presidente
Dott.	Gianfranco	PELLIZZONI	Giudice Relatore
Dott.ssa	Francesco	VENIER	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al nr. 1760/09 R.A.C.C. promossa

DA

A con proc. e dom. avv. per mandato a margine della citazione.

- attore -

CONTRO

B

- convenuto - contumace -

OGGETTO: azione di responsabilità.

Causa iscritta a ruolo il 23.05.09.

Giudice Relatore dott. Gianfranco PELLIZZONI.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

come da istanza di fissazione di udienza 4.06.09

FATTO E DIRITTO

L'attore ha agito in giudizio nei confronti del liquidatore della società C srl per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quale creditore non soddisfatto nel corso della procedura di liquidazione, sul rilievo che il liquidatore nel corso dell'esercizio 2007, pur essendo in possesso di un attivo circolante di € 9.371,00 di cui € 9.033,00 di disponibilità liquide, risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2006, non aveva provveduto a pagarlo, neppure in parte, preferendo soddisfare altri creditori a suo danno, come emergeva dal bilancio del relativo esercizio chiuso al 31.12.2007. www.unijuris.it

Lo stesso ha in particolare precisato di vantare un credito per competenze professionali accertato giudizialmente di € 17.227,00 e di aver invano esperito una procedura esecutiva mobiliare e anche presentato istanza di fallimento contro la società debitrice, che era stata respinta in assenza dei requisiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 e 15 l. fall., rilevando che dal bilancio 2007 emergeva l'assenza di attivo da liquidare e la posta sopravvenienze attive per € 28.410,73, relativa alla parziale remissione dei debiti esposti nell'esercizio precedente e pari a € 36.527,00, che confermava il proprio assunto del mancato pagamento, quantomeno in percentuale anche del suo debito.

Il convenuto non si è costituito in giudizio rimanendo contumace, né ha provveduto a produrre in giudizio, malgrado l'espreso ordine di esibizione impartito, le scritture contabili della società e la documentazione relativa alla liquidazione della somma in questione.

La domanda è infondata e va pertanto respinta. www.unijuris.it

L'attore ha infatti agito in giudizio sulla base della disposizione di cui all'art. 2489, secondo comma, cod. civ. che nel disciplinare la

responsabilità per danni dei liquidatori richiama i principi in tema di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ.

Nel caso in esame tuttavia non vi sono elementi da cui ricavare una responsabilità del convenuto, non emergendo alcuno dei profili di violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto e in particolare una inosservanza dei doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, intesa come sbilanciamento del passivo rispetto all'attivo, che soli possono giustificare l'azione di risarcimento dei danni subiti dai creditori. www.unijuris.it

Il presupposto infatti per il risarcimento dei danni ex art. 2394 cod. civ è rappresentato dall'inosservanza dei doveri fissati dalla legge per la conservazione del patrimonio sociale, ma anche più in generale del dovere di diligenza imposto dall'art. 2392, primo comma nella gestione dell'impresa sociale, inosservanza che d'altro canto non viene neppure dedotta o allegata dall'attore.

L'attore infatti si è limitato a rilevare come l'attivo liquido risultante dal bilancio depositato al 31.12.2006 fosse stato destinato nel corso del successivo esercizio al presumibile soddisfacimento - a stralcio - di altri creditori, senza provvedere invece al pagamento del suo credito professionale, che era certo, liquido ed esigibile (essendo fondato su titolo giudiziale), ma tale mera allegazione non è sufficiente a fondare una azione di responsabilità del liquidatore, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, a meno che non si dimostrino degli atti di mala gestio dello stesso, quali ad esempio il compimento di nuove operazioni sociali nel corso della liquidazione, la distrazione di somme a vantaggio proprio o di terzi, il pagamento dei propri compensi di liquidatore a

scapito delle ragioni dei creditori (o più in generale l'esistenza di falsi in bilancio, con la creazione di crediti fittizi, ecc..).

Infondata è sotto tale profilo anche la deduzione che vi sarebbe stata da parte del liquidatore una violazione dell'ordine dei privilegi , dato che il suo credito professionale era privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. e dal bilancio non emergevano crediti con privilegio di rango superiore da soddisfare, atteso che l'eventuale violazione di tale regola non è sanzionata se non in sede fallimentare dal reato di bancarotta preferenziale (e dall'azione revocatoria ex art. 67 l. fall., ove vi sia stata una violazione della par condicio) e presuppone quindi l'apertura della procedura concorsuale, non la semplice insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei creditori. www.unijuris.it

E' pacifico infatti che la regola dettata dall'art. 2741 cod. civ., in deroga al principio generale della par condicio, di cui all'art. 2740 cod. civ., nel caso di insufficiente patrimonio sociale all'integrale soddisfacimento dei creditori, va intesa come potere del creditore di soddisfarsi con preferenza sugli altri e presuppone, pertanto, perché possa esercitare la sua efficacia, una espropriazione forzata con più creditori concorrenti e l'insufficienza dei beni sottoposti ad esecuzione, o quantomeno un procedimento parificabile a quello della distribuzione del prezzo nell'espropriazione forzata (o nel fallimento), quale ad esempio la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche private, la liquidazione dell'eredità beneficiata o giacente o dei beni del defunto da quelli dell'erede, il procedimento di liberazione degli immobili o mobili registrati dalle ipoteche o privilegi. www.unijuris.it

Per contro la procedura di liquidazione volontaria delle società non è considerata di per sé una procedura concorsuale (cfr. Cass., 25.03.1970,

n. 792 e Cass., 26.04.1968, n. 1273, secondo cui : “La liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto. www.unijuris.it

Al di fuori dell'ipotesi contemplata nell'art.2279 cod.civ. il liquidatore della società (nella specie , di una società a responsabilità limitata) è responsabile personalmente dei debiti sociali non soddisfatti, quando il mancato pagamento di essi dipende da dolo o colpa, la cui sussistenza il creditore ha l'Onere di dimostrare. (applicazione in tema di debito della società per imposta generale sull'entrata). I principi relativi al soddisfacimento di creditori in Sede di liquidazione ordinaria della società ed alla responsabilità personale dei liquidatori per i debiti della gestione sociale rimasti insoddisfatti, non subiscono deroga relativamente ai crediti assistiti da privilegio generale sui mobili ” e anche App. Brescia, 18.07.1964, in Foro Pad., 1963, I, 468, Trib. Palermo, 17.06.1966, in Giur. Sic., 1966, 729), con la conseguenza che non si può inferire una responsabilità del liquidatore neppure ove fosse provata la violazione delle cause di prelazione fissate dalla legge, ben potendo invece lo stesso aver fatto applicazione del principio prior in tempore potior in iure, non essendovi fra l'altro prova che non esistessero debiti sorti e richiesti anteriormente a quello vantato dall'attore, definitivamente accertato giudizialmente solo in data 24.09.2007 (v. certificazione del passaggio in giudicato in tale data della relativa sentenza).

Ne consegue - alla stregua di tali principi - che sarebbe stato onere dell'attore dimostrare che il liquidatore aveva ommesso di provvedere al suo pagamento con dolo o colpa, non avendo seguito il principio prior in tempore potior in iure, circostanza questa che non risulta in alcun modo provata, dato che la sentenza di primo grado che condannava la società al pagamento del credito vantato dall'attore era stata emessa in data 24.11.2006 e notificata al difensore della debitrice in data 19.11.2006, mentre la prima intimazione di pagamento della sentenza provvisoriamente esecutiva era stata effettuata con la notificazione del precetto avvenuta in data 12.01.2007 e non vi è prova che altri creditori non avessero già richiesto il pagamento dei loro pregressi crediti, come invece appare presumibile, essendo gli altri crediti già esposti nei precedenti bilanci (v. bilanci 2005, 2006 e note integrative).

Va d'altro canto osservato come emerga dalla relazione integrativa al bilancio del 2007 che il liquidatore avesse proposto anche all'attore un pagamento a stralcio (presumibilmente attraverso l'apporto dei soci), in assenza di disponibilità liquide e altri beni da liquidare, ma che lo stesso avesse rifiutato tale soluzione transattiva. www.unijuris.it

Sotto tale profilo la mera contumacia del convenuto e il mancato adempimento dell'ordine di esibizione documentale, non costituiscono prova di eventuali inadempimenti del liquidatore ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, che soli possono fondare una sua responsabilità, atteso che il comportamento processuale della parte contumace, può costituire elemento di prova liberamente valutabile dal giudice ex art. 116, secondo comma cpc , in un più ampio contesto valutativo, vale a dire può costituire argomento di prova che valga a suffragare in maniera definitiva il quadro probatorio già emergente dagli atti (v. per tutte Cass.

13.08.04, n. 15768, secondo cui: “ Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito).

Tali principi vanno infatti applicati anche al rito societario, dopo l'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma del d. lgs. n. 5/03 in materia di non contestazione dei fatti di natura concludente da parte del contumace (v. Corte Cost. 12.10.2007, n. 340).

In tutti i casi - per i motivi già esposti - i fatti non contestati dal convenuto non appaiono in alcun modo concludenti.

Appare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

- respinge la domanda in quanto infondata;
- spese compensate.

Udine, lì 26.02.2010

IL PRESIDENTE

Dr. Alessandra Bottan

IL GIUDICE RELATORE

dott. Gianfranco PELLIZZONI www.unijuris.it

Il Cancelliere